

Anno 2025

Gli effetti della tassazione dei redditi d'impresa sulle società di capitali

I principali provvedimenti fiscali sui redditi delle società di capitale in vigore nel 2025 sono la riduzione dell'aliquota per le imprese che reinvestono in innovazione digitale e transizione energetica (dal 24% al 20%, la cosiddetta IRES premiale), il contestuale ridimensionamento del piano di Transizione 4.0, e, in presenza di nuove assunzioni, la proroga della maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione.

Gli effetti prodotti sulle imprese dalla rimodulazione di queste misure sono analizzati per le società di capitali sulla base del modello di micro-simulazione Istat-MATIS (cfr. Nota Metodologica) sia in termini di platee dei potenziali beneficiari che di prelievo fiscale e di aliquote effettive di imposta¹.

Per il 2025 si stima che le misure fiscali sopra indicate abbiano complessivamente effetti di cassa positivi per le imprese, con una riduzione del prelievo sui redditi delle società (IRES) pari al 3,3%.

La proroga della deduzione del costo del lavoro per incremento occupazionale interessa il 15,5% delle imprese, la revisione del piano di Transizione 4.0 interessa il 5,3% delle imprese, mentre l'IRES premiale ha un impatto molto limitato: la percentuale dei beneficiari è dell'1,4%.

La quota di imprese interessate dalla deduzione del costo del lavoro per incremento occupazionale è più elevata nella manifattura (21,7%) e nelle costruzioni (19,5%) e aumenta al crescere della dimensione aziendale: fino a una su tre per le imprese con fatturato superiore a 2 milioni di euro.

L'IRES premiale favorisce in misura più accentuata le imprese manifatturiere (4,5%) e quelle dei servizi di pubblica utilità (2,4%). I profili aziendali maggiormente interessati da questo provvedimento sono: le imprese con almeno due milioni di fatturato localizzate al Nord e orientate all'export, e le imprese più solide sotto il profilo economico e finanziario.

L'applicazione a regime dei provvedimenti considerati comporta una riduzione dell'aliquota effettiva mediana che passa dal 23,8 al 21,6%. La riduzione dell'aliquota è maggiore per le imprese con fatturato tra 500mila e 10 milioni di euro, per quelle che operano nel settore industriale, e per le imprese 'fragili' sotto il profilo economico e finanziario. Considerando anche la componente IRAP gravante sui redditi di impresa, l'aliquota effettiva mediana raggiunge il 25,8%.

La deduzione per incremento occupazionale comporta per i beneficiari una diminuzione dell'aliquota effettiva IRES di oltre nove punti percentuali, fino al 14,7%. Le imprese che usufruiscono dell'IRES premiale ottengono una riduzione dell'aliquota effettiva di 1,7 punti percentuali, dal 18,5% al 16,8%.

Il risparmio fiscale generato dall'aliquota IRES ridotta è, in media, per i contribuenti beneficiari dell'agevolazione, pari al 5,8% dell'ammontare degli investimenti realizzati per innovazione digitale e transizione ecologica. Valori più elevati si riscontrano nelle imprese di costruzioni e commercio con almeno 10 milioni di euro di fatturato, nonché nelle imprese "in salute".

A livello d'impresa il risparmio fiscale derivante dall'aliquota IRES ridotta risulta molto eterogeneo. Solo per il 17,5% delle aziende il beneficio supera il 20% del valore economico dell'investimento, mentre per l'1,1% raggiunge il 100%.

L'IRES premiale non modifica il divario tra il costo del finanziamento con capitale proprio e quello con capitale di terzi, pari a +2,5 punti percentuali dopo l'abolizione dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE), che ha riportato il vantaggio fiscale del ricorso al debito rispetto al capitale proprio a prima del 2011.

La proroga della deduzione per incremento occupazionale conferma il taglio di 0,9 punti percentuali del cuneo sul lavoro per il triennio 2025-2027.

I provvedimenti fiscali in vigore nel 2025 ed il modello Istat-MATIS

In questa nota si analizzano gli effetti dei principali provvedimenti in materia di tassazione dei redditi delle società in vigore nel 2025: la proroga della maggiorazione del costo del lavoro in deduzione in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato, la riduzione premiale dell'aliquota IRES al 20% e il contestuale ridimensionamento del piano di Transizione 4.0.

In attesa dell'attuazione della riforma fiscale,ⁱⁱ la Legge di Bilancio 2025 introduce una misura temporaneaⁱⁱⁱ che riduce l'aliquota IRES dal 24% al 20% per le società di capitali^{iv} che rispettino specifiche condizioni, mirate a favorire la patrimonializzazione (accantonamenti di almeno l'80% degli utili 2024), gli investimenti strategici in beni strumentali nuovi per la Transizione 4.0 e 5.0 (utilizzo del 30% degli utili 2024 accantonati; utilizzo del 24% degli utili 2023 se superiore) e la creazione di nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato.^v Relativamente al piano di 'Transizione 4.0', la Legge di Bilancio 2025 fissa un limite di spesa per il credito d'imposta sugli investimenti in beni materiali (indicati nell'allegato A della L. 232/2016) pari a 2,2 miliardi di euro^{vi} e abroga il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali (Allegato B della L. 232/2016).

La relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2025 quantifica l'effetto derivante dalla detassazione della nuova occupazione in un risparmio d'imposta per le imprese pari a 1.329 milioni (di cui 1.048 milioni per le società di capitali). L'introduzione dell'aliquota IRES ridotta comporta un risparmio d'imposta di 466 milioni di euro. La revisione del piano Transizione 4.0 è valutata in un costo annuale per le imprese di 600 milioni di euro, considerando l'utilizzo del credito in compensazione in tre quote annuali di pari importo^{vii}.

Le simulazioni degli effetti di tali misure sono state effettuate utilizzando il modello di microsimulazione Istat-MATIS (Modello per l'analisi della tassazione e degli incentivi sulle società di capitali), che considera l'universo delle dichiarazioni fiscali delle società di capitali per il periodo 2005-2022, integrate con i bilanci civilistici e gli archivi statistici. Il modello è multiperiodale (tiene conto delle principali componenti dinamiche della base imponibile) e simula, a livello d'impresa, sia per le singole società sia per i gruppi fiscali, il debito d'imposta e i crediti fiscali.

La simulazione interessa tutte le società di capitali che hanno compilato il modello UnicoSC per almeno uno degli anni di imposta tra il 2008 e il 2022. Le analisi presentate si riferiscono ad un sottoinsieme di poco più di un milione di imprese attive nel 2022, a cui corrispondono – tenuto conto dei consolidati fiscali – circa 983mila contribuenti a fini IRES e 57 miliardi di imposta corrispondente al reddito imponibile. Sono escluse le società di persone, le imprese appartenenti al settore agricolo, finanziario, sanità, istruzione. L'insieme delle imprese utilizzato nelle elaborazioni di questa nota è coerente con l'Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA) del 2022. Per ulteriori informazioni sul modello di microsimulazione si rimanda alla Nota Metodologica.

Le imprese premiate e quelle svantaggiate dai provvedimenti fiscali

Nel 2025, le imprese che beneficiano della deduzione per incremento occupazionale rappresentano il 15,5% del totale delle unità considerate (Prospetto 1). La quota di imprese favorite dal provvedimento è più elevata nella manifattura (21,7%) e nelle costruzioni (19,5%).

Si rileva inoltre che l'incidenza dei beneficiari aumenta all'aumentare del fatturato, in particolare oltre i 500mila, e la quota di beneficiari è più elevata tra le imprese con sede nel Mezzogiorno (17,5% del totale delle imprese nell'area), tra le imprese esportatrici e tra quelle che, sulla base dell'indicatore di sostenibilità economica e finanziaria (ISEF), risultano 'in salute' o 'fragili'.

L'introduzione dell'IRES premiale avvantaggia solo l'1,4% delle imprese considerate.^{viii} La misura favorisce in particolare le unità della manifattura (4,5%) e dei servizi di pubblica utilità (2,4%). Tra i profili aziendali più interessati figurano le imprese con almeno due milioni di fatturato, quelle con sede nel Nord del Paese, le aziende orientate all'esportazione e le imprese più solide sotto il profilo economico e finanziario.

Considerando lo stanziamento quasi dimezzato per il credito d'imposta sugli investimenti in beni materiali 4.0 nel 2025 rispetto al 2024 (-45%), la platea delle aziende interessate dal provvedimento, rappresenta il 5,3% del totale delle imprese.^{ix} Percentuali più elevate di aziende svantaggiate dal nuovo provvedimento si registrano nella manifattura (15,4%) e nei servizi di pubblica utilità (7,7%). In particolare, i segmenti di impresa più penalizzati si riscontrano tra le imprese esportatrici e, con l'aumentare della dimensione aziendale, tra quelle con almeno due milioni di fatturato, con sede nel Nord del Paese, orientate all'esportazione e tra le imprese più solide.

Nel complesso, gli effetti di cassa positivi derivanti dalla deduzione per incremento occupazionale e dall'IRES premiale si traducono in una riduzione del prelievo IRES che raggiunge il 3,3% nel 2025 (Prospetto 2). Il prelievo diminuisce in misura maggiore per le imprese appartenenti agli altri servizi (4,5%) e per quelle che, secondo l'indicatore di sostenibilità economica e finanziaria, risultano 'fragili' e 'fortemente a rischio'.^x

La parte più significativa della diminuzione del prelievo IRES è attribuibile alla deduzione per incremento occupazionale, pari al 2,7%. Percentuali più elevate si stimano tra le imprese delle costruzioni (4,9%) e degli altri servizi (4,2%), tra quelle con fatturato compreso tra 500mila e 50 milioni di euro, localizzate nel Mezzogiorno (5,2%), indipendenti (4,8%), nonché tra le imprese fragili e fortemente a rischio.

La riduzione del prelievo IRES dovuta alla nuova IRES premiale raggiunge lo 0,6% ed è più elevata per le imprese manifatturiere (0,9%), per quelle delle costruzioni (0,8%) e per quelle con fatturato tra 2 milioni e 50 milioni di euro. Una quota significativa della deduzione per incremento occupazionale è tuttavia persa per incapienza^{xi} (circa il 57,5% del beneficio potenziale), ossia per incapienza parziale o totale delle imprese beneficiarie (vedi glossario).^{xii} In particolare, i beneficiari della deduzione per incremento occupazionale parzialmente incapienti, ossia con una base imponibile inferiore alla deduzione potenziale, rappresentano il 7,3% dei contribuenti, mentre i potenziali beneficiari totalmente incapienti, ovvero con base imponibile nulla o negativa prima della deduzione, rappresentano il 3,3% delle imprese considerate.

PROSPETTO 1. LEGGE DI BILANCIO 2025. IMPATTO DERIVANTE DALLA PROROGA DELLA DEDUZIONE INCREMENTO OCCUPAZIONE, DALL'INTRODUZIONE DELL'IRES PREMIALE E DALLA REVISIONE DEL PIANO TRANSIZIONE 4.0. Beneficiari e perdenti. Quota percentuale rispetto al totale imprese

	Società singole e gruppi fiscali		Composizione addetti	Deduzione incremento occupazione		IRES premiale		Revisione piano Transizione 4.0	
		%	%	Beneficiari		Beneficiari		Perdenti	
		%	%		%		%		%
Totale	983.253	100,0	100,0	15,5	100,0	1,4	100,0		5,3
Settore:									
Ind. estr. e manifatturiera	137.675	14,0	27,2	21,7	19,5	4,5	44,5		15,4
Energia, gas, acqua, rifiuti	14.058	1,4	2,6	13,2	1,2	2,4	2,5		7,7
Costruzioni	158.430	16,1	8,6	19,5	20,2	1,3	15,0		3,7
Commercio	218.640	22,2	16,7	15,2	21,8	1,1	17,2		4,6
Altri servizi	454.450	46,2	44,8	12,5	37,2	0,6	20,9		3,1
Classe di fatturato:									
0	29.067	3,0	0,7	1,9	0,4	0,0	0,0		0,3
1-500.000	576.165	58,6	10,4	8,5	32,2	0,2	7,1		1,2
500.000-2 mln	226.893	23,1	16,1	24,4	36,3	1,9	31,0		7,6
2-10 mln	114.215	11,6	21,0	30,6	22,9	5,3	43,9		16,7
10-50 mln	29.361	3,0	17,4	33,9	6,5	7,0	14,9		23,9
50 mln+	7.552	0,8	34,4	35,9	1,8	5,7	3,1		24,9
Rip. geografica:									
Nord - ovest	274.889	28,0	38,0	14,2	25,7	1,9	37,3		6,7
Nord - est	194.270	19,8	23,0	16,1	20,5	2,3	32,3		9,3
Centro	236.942	24,1	20,4	14,2	22,1	1,1	18,6		4,1
Mezzogiorno	277.152	28,2	18,6	17,5	31,7	0,6	11,8		2,3
Struttura proprietaria:									
Impresa singola	803.728	81,7	45,8	16,5	86,7	1,3	73,5		4,8
Impresa in gruppo nazionale	158.164	16,1	22,3	10,2	10,6	1,9	21,4		6,6
Consolidato nazionale	4.929	0,5	20,3	35,9	1,2	6,0	2,1		30,9
Controllata estera	12.201	1,2	8,2	11,5	0,9	1,7	1,5		7,7
Multinazionale	4.231	0,4	3,5	22,8	0,6	4,7	1,4		16,3
Esportazione:									
Impresa non esportatrice	863.800	87,9	63,3	14,3	81,1	1,0	60,9		3,9
Impresa esportatrice	119.453	12,1	36,7	24,2	18,9	4,5	39,1		15,8
Isef ^(a):									
In salute	269.211	27,4	28,1	22,6	39,9	2,0	38,2		7,2
Fragile	351.523	35,8	40,5	23,5	54,1	2,2	56,1		6,8
A rischio	103.610	10,5	9,9	5,0	3,4	0,2	1,8		3,2
Fortemente a rischio	84.083	8,6	11,7	4,6	2,5	0,2	1,0		4,3

Fonte: Istat modello di microsimulazione MATIS

Note: (a) L'indicatore ISEF è calcolato sulla base dei dati di bilancio. Questi non coprono l'intera popolazione delle imprese che compilano la dichiarazione dei redditi UnicoSC, pertanto le quote riferite alle singole voci dell'indicatore non sommano a 100.

PROSPETTO 2. LEGGE DI BILANCIO 2025. IMPATTO DERIVANTE DALLA PROROGA DELLA DEDUZIONE INCREMENTO OCCUPAZIONE E DALL'INTRODUZIONE DELL'IRES PREMIALE. Variazione percentuale IRES.

	Società singole e gruppi fiscali	Composizione gettito IRES	Variazione IRES			
			Deduzione incremento occupazione	IRES premiale	Effetto cumulativo	
		%	%	%	%	%
Totale	983253	100,0	100,0	-2,7	-0,6	-3,3
Settore:						
Ind. estr. e manifatturiera	137675	14,0	36,4	-1,7	-0,9	-2,7
Energia, gas, acqua, rifiuti	14058	1,4	7,2	-0,8	-0,3	-1,0
Costruzioni	158430	16,1	8,5	-4,9	-0,8	-5,7
Commercio	218640	22,2	18,9	-2,1	-0,5	-2,6
Altri servizi	454450	46,2	29,0	-4,2	-0,3	-4,5
Classe di fatturato:						
0,0	29067	3,0	0,4	-1,2	0,0	-1,2
1-500.000	576165	58,6	4,5	-3,2	-0,1	-3,2
500.000-2 mln	226893	23,1	7,3	-6,0	-0,5	-6,5
2-10 mln	114215	11,6	14,3	-4,8	-1,2	-6,0
10-50 mln	29361	3,0	18,2	-3,1	-1,2	-4,4
50 mln+	7552	0,8	55,3	-1,6	-0,3	-1,9
Rip. geografica:						
Nord - ovest	274889	28,0	41,9	-2,4	-0,6	-3,0
Nord - est	194270	19,8	25,1	-2,5	-0,8	-3,3
Centro	236942	24,1	21,2	-2,3	-0,5	-2,7
Mezzogiorno	277152	28,2	11,7	-5,2	-0,5	-5,8
Struttura proprietaria:						
Impresa singola	803728	81,7	29,1	-4,8	-1,0	-5,8
Impresa in gruppo nazionale	158164	16,1	22,0	-2,7	-1,0	-3,6
Consolidato nazionale	4929	0,5	31,1	-1,5	-0,1	-1,6
Controllata estera	12201	1,2	12,8	-1,2	-0,4	-1,6
Multinazionale	4231	0,4	5,0	-2,4	-0,5	-2,9
Esportazione:						
Impresa non esportatrice	863800	87,9	44,3	-4,1	-0,5	-4,6
Impresa esportatrice	119453	12,1	55,7	-1,6	-0,7	-2,3
Isef ^(a):						
In salute	269211	27,4	46,5	-2,4	-0,6	-3,0
Fragile	351523	35,8	34,2	-3,9	-0,8	-4,8
A rischio	103610	10,5	9,1	-1,7	-0,2	-1,9
Fortemente a rischio	84083	8,6	2,2	-4,2	-0,2	-4,4

Fonte: Istat modello di microsimulazione MATIS

Note: (a) L'indicatore ISEF è calcolato sulla base dei dati di bilancio. Questi non coprono l'intera popolazione delle imprese che compilano la dichiarazione dei redditi UnicoSC, pertanto le quote riferite alle singole voci dell'indicatore non sommano a 100.

Gli effetti dei provvedimenti sulle aliquote effettive di imposta

Nel 2025, le misure adottate riducono l'aliquota effettiva (AEI) sui redditi di capitale delle imprese di 2,2 punti percentuali. A seguito di questi interventi, l'aliquota raggiunge il 21,6%, un livello inferiore rispetto all'aliquota legale (24%) (Prospetto 3). Considerando anche la quota IRAP gravante sui profitti, l'aliquota mediana effettiva sui redditi d'impresa a normativa vigente è pari al 25,8%.

L'effetto combinato della super-deduzione sugli incrementi occupazionali e della nuova IRES premiale genera effetti eterogenei sulle aliquote effettive di imposta nei diversi sottogruppi di interesse. A livello settoriale, la riduzione delle aliquote si concentra sulle imprese manifatturiere (-2,9 punti percentuali) ed è più marcata per quelle degli altri servizi (-3,1 punti percentuali).

Considerando la dimensione aziendale, le imprese con fatturato tra 500mila e 10 milioni di euro ottengono riduzioni più consistenti dell'aliquota effettiva, superiori a -2,5 punti percentuali. A livello territoriale, il vantaggio più rilevante si riscontra per le imprese localizzate nelle regioni del Centro (-2,4 punti percentuali).

Gli effetti distributivi dei provvedimenti adottati sono particolarmente eterogenei, differenziando le imprese in base all'opzione esercitata. Le unità che beneficiano della deduzione per incremento occupazionale ottengono una diminuzione dell'aliquota effettiva IRES fino a 9,2 punti percentuali, mentre le imprese che usufruiscono dell'IRES premiale conseguono una riduzione dell'aliquota effettiva pari a 1,7 punti percentuali (Prospetto 4).

Tra le unità che beneficiano della deduzione per incremento occupazionale, le imprese che ottengono la maggiore riduzione dell'aliquota effettiva sono quelle appartenenti agli altri servizi (-17,6 p.p.), con fatturato inferiore a 500mila euro (-16,8 p.p.), con sede nel Mezzogiorno (-12,2 p.p.) e con condizioni economico-finanziarie da "fragile" a "fortemente a rischio", che registrano diminuzioni dell'aliquota effettiva tra 15 e 20 punti percentuali.

Per le imprese che beneficiano dell'IRES premiale, la riduzione dell'aliquota effettiva, dovuta alla diminuzione di 4 punti dell'aliquota IRES, è più elevata per le imprese manifatturiere a medio-alta e alta intensità tecnologica (almeno -2,4 p.p.)^{xiii} e per quelle degli altri servizi, escluse quelle che operano nei servizi a bassa intensità di conoscenza,^{xiv} nelle imprese appartenenti al consolidato (-7,5 p.p.) e tra le imprese 'in salute'.

**PROSPETTO 3. PRELIEVO IRES E IRAP SUI PROFITTI SOCIETARI ANTE-IMPOSTE: CONFRONTO TRA ALIQUOTE EFFETTIVE IRES
A NORMATIVA PREVIGENTE E VIGENTE, E ALIQUOTE EFFETTIVE IRES+IRAP.** Valori mediani. Anno di imposta 2025, punti percentuali

	Aliquote effettive IRES normativa			Aliquote effettive IRES + IRAP normativa
	previgente	vigente	variazione AEI	vigente
Totale	23,8	21,6	-2,2	25,8
Settore:				
Ind. estr. e manifatturiera	21,7	18,8	-2,9	25,3
Energia, gas, acqua, rifiuti	22,7	21,1	-1,5	25,5
Costruzioni	24,1	23,9	-0,2	27,0
Commercio	24,0	23,9	-0,2	27,7
Altri servizi	21,6	18,5	-3,1	24,1
Classe di fatturato:				
0,0	24,0	24,0	0,0	24,0
1-500.000	23,9	22,5	-1,4	24,6
500.000-2 mln	23,9	21,4	-2,5	27,9
2-10 mln	23,2	20,6	-2,6	27,0
10-50 mln	22,3	20,1	-2,2	25,5
50 mln+	20,9	19,3	-1,5	23,5
Rip. geografica:				
Nord - ovest	23,8	22,1	-1,7	26,8
Nord - est	22,8	20,6	-2,2	25,9
Centro	23,8	21,5	-2,4	26,1
Mezzogiorno	24,0	22,0	-1,9	24,6
Struttura proprietaria:				
Impresa singola	23,9	22,3	-1,7	26,1
Impresa in gruppo nazionale	21,7	18,7	-3,0	24,5
Consolidato nazionale	12,6	10,1	-2,4	15,8
Controllata estera	24,1	22,7	-1,3	26,5
Multinazionale	18,5	16,8	-1,7	22,5
Esportazione:				
Impresa non esportatrice	23,9	21,7	-2,2	25,5
Impresa esportatrice	23,1	21,2	-1,9	27,1
Isef:				
In salute	24,0	23,2	-0,8	27,8
Fragile	22,5	18,0	-4,5	25,9
A rischio	6,1	4,8	-1,3	14,9
Fortemente a rischio	2,8	0,6	-2,2	13,8

Fonte: Istat modello di microsimulazione MATIS

PROSPETTO 4. ALIQUOTE EFFETTIVE D'IMPOSTA (AIE) SUI PROFITTI SOCIETARI PER BENEFICIARI DELLA DEDUZIONE INCREMENTO OCCUPAZIONE E DELL'IRES PREMIALE E NON BENEFICIARI. Valori mediani. Anno di imposta 2025, punti percentuali

	Aliquote effettive IRES				
	Beneficiari deduzione occupazione		Beneficiari IRES premiale		Non beneficiari
	AEI normativa previgente	Variazione AEI	AEI normativa previgente	Variazione AEI	AEI
Totale	23,9	-9,2	18,5	-1,7	23,6
Settore:					
Ind. estr. e manifatturiera	22,6	-6,5	17,5	-1,3	21,0
Energia, gas, acqua, rifiuti	23,5	-4,8	20,7	-2,5	22,3
Costruzioni	24,7	-7,4	21,1	-3,2	24,0
Commercio	24,3	-4,6	21,6	-3,1	24,0
Altri servizi	23,1	-17,6	12,9	1,3	20,8
Classe di fatturato:					
0	24,0	-	0,0	-	24,0
1-500.000	24,0	-16,8	18,1	0,2	23,8
500.000-2 milioni	24,1	-9,9	18,8	-1,6	23,7
2-10 milioni	23,7	-5,3	18,5	-1,8	22,6
10-50 milioni	22,9	-2,7	18,4	-2,6	21,1
50 milioni+	21,3	-1,7	16,8	-2,9	20,0
Rip. geografica:					
Nord Ovest	24,1	-6,5	18,6	-1,9	23,5
Nord Est	23,5	-7,2	17,7	-1,4	22,4
Centro	24,0	-10,6	18,8	-1,8	23,5
Mezzogiorno	23,9	-12,2	20,1	-2,5	23,9
Struttura proprietaria:					
Impresa singola	24,0	-9,5	18,5	-1,5	23,9
Impresa in gruppo nazionale	23,7	-8,2	19,2	-2,3	19,6
Consolidato nazionale	15,8	-1,6	14,2	-7,5	7,5
Controllata estera	24,5	-3,5	20,2	-2,9	23,4
Multinazionale	21,2	-1,9	16,9	-1,3	15,0
Export:					
Impresa non esportatrice	24,0	-11,1	18,6	-1,7	23,7
Impresa esportatrice	23,4	-4,0	18,4	-1,8	22,8
Isef:					
In salute	24,1	-4,6	19,8	-2,6	24,0
Fragile	23,7	-14,7	17,3	-0,9	21,1
A rischio	21,7	-17,1	10,8	1,0	4,8
Fortemente a rischio	20,0	-20,0	8,9	1,5	0,4

Fonte: Istat modello di microsimulazione MATIS


L'impatto dei provvedimenti fiscali sul costo dei fattori produttivi

Gli effetti dell'evoluzione del sistema di tassazione sulle scelte di investimento delle imprese possono essere colti osservando l'andamento del costo del capitale.

La Figura 1 riproduce l'andamento del costo del finanziamento con capitale proprio e con debito nel periodo che va dal 2009 al 2025, nell'ipotesi di un tasso di interesse pari al 5% in termini reali.^{xv} Il grafico considera sia i casi di piena deducibilità degli interessi (ROL non stringente), sia in caso di ROL stringente nella fase antecedente alla realizzazione dell'investimento^{xvi}.

Per l'anno 2025, la deducibilità degli interessi sul debito, in aggiunta ai benefici derivanti dalle deduzioni per l'ammortamento, si traduce in uno sgravio dell'investimento finanziato con debito pari a mezzo punto percentuale (ROL non stringente). L'eliminazione dell'ACE nel 2024 aumenta significativamente il costo del capitale nel caso di finanziamento con capitale proprio, riportando lo svantaggio fiscale del ricorso al capitale proprio rispetto al debito ai livelli precedenti al 2011 (+2,5 punti percentuali). L'IRES premiale, in vigore nel 2025, nonostante sia mirata ad incentivare la capitalizzazione non ha effetti sul divario tra costo del finanziamento con capitale proprio e l'indebitamento, poiché, essendo una misura premiale basata sulla riduzione dell'aliquota d'imposta, determina i suoi effetti sul margine estensivo (aliquota di imposta media effettiva) piuttosto che sul margine intensivo (costo d'uso del capitale).


FIGURA 1. COSTO DEL CAPITALE PER FONTE DI FINANZIAMENTO. Anni 2007-2025



La proroga della deduzione per incremento occupazionale conferma il taglio di 0,9 punti percentuali del cuneo fiscale sul lavoro per il triennio 2025-2027. La Figura 2 mostra la componente del cuneo fiscale sul lavoro a carico del datore di lavoro, in percentuale della retribuzione lorda,^{xvii} relativamente ai contratti a tempo indeterminato in Italia per il periodo 2006-2027.^{xviii} Nel 2025, le imprese capienti, ossia le aziende che hanno la possibilità di utilizzare in modo completo il beneficio fiscale, rappresentano circa il 61,5% delle società interessate dal provvedimento).

Considerando che la super-deduzione per l'incremento occupazionale è stata introdotta nel 2024 per i nuovi contratti a tempo indeterminato e prorogata per il triennio successivo, si stima una variazione negativa della componente fiscale del cuneo a carico del datore di lavoro corrispondente a un taglio medio di 0,9 punti percentuali per ciascun anno di durata del contratto (supposta pari a 7,6 anni in base ai dati INPS per i contratti a tempo indeterminato).

FIGURA 2. LE COMPONENTI DEL CUNEO FISCALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO IN PERCENTUALE DELLA RETRIBUZIONE LORDA PER UN LAVORATORE CHE NON BENEFICIA DI DEDUZIONI SPECIFICHE, TEMPO INDETERMINATO. Anni 2006-2027



Approfondimento

La distribuzione dell'agevolazione riconosciuta dalla nuova IRES premiale per gli investimenti in innovazione digitale e transizione energetica

L'IRES premiale riconosce una riduzione di 4 punti (dal 24 al 20%) dell'aliquota IRES sui redditi conseguiti nel 2025 per le imprese che reinvestono in innovazione digitale e transizione energetica.^{xx} La misura è cumulabile con altri incentivi, in particolare con i crediti d'imposta di Transizione 4.0 e 5.0. Il beneficio della riduzione dell'aliquota IRES spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti qualificati.^{xx}

L'ammontare del risparmio fiscale generato dall'aliquota IRES ridotta è, in media, per i contribuenti beneficiari dell'agevolazione, pari al 5,8% dell'ammontare degli investimenti specifici (Prospetto 5). Valori più elevati si riscontrano nelle imprese di costruzioni e commercio con almeno 10 milioni di euro di fatturato, nonché nelle imprese "in salute".^{xxi}

La distribuzione, a livello di impresa, del rapporto tra il risparmio fiscale derivante dall'aliquota IRES ridotta e la spesa per investimenti qualificati è asimmetrica, con un valore mediano pari al 5,8%, inferiore alla media del 12,2%. Solo per il 17,5% dei beneficiari il rapporto tra beneficio e spesa per investimenti supera il 20%, corrispondente all'aliquota base del credito d'imposta per beni materiali 4.0 (per investimenti fino a 2,5 milioni di euro), mentre per l'1,1% dei beneficiari il risparmio fiscale consentito dall'aliquota IRES ridotta raggiunge il 100% del beneficio potenziale.

PROSPETTO 5. LA DISTRIBUZIONE DELL'AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA DALL'IRES PREMIALE IN RELAZIONE ALLA SPESA PER INVESTIMENTI QUALIFICATI. Valori mediani. Anno di imposta 2025, punti percentuali

	Società singole e gruppi fiscali		Composizione gettito IRES		Agevolazione IRES premiale su investimenti 4.0	
		%		%		%
Totale	983253	100,0	100,0	100,0	5,8	
Settore:						
Ind. estr. e manifatturiera	137675	14,0	36,4	5,6		
Energia, gas, acqua, rifiuti	14058	1,4	7,2	5,0		
Costruzioni	158430	16,1	8,5	7,4		
Commercio	218640	22,2	18,9	7,2		
Altri servizi	454450	46,2	29,0	4,9		
Classe di fatturato:						
0,0	29067	3,0	0,4	0,4		
1-500.000	576165	58,6	4,5	1,5		
500.000-2 mln	226893	23,1	7,3	3,2		
2-10 mln	114215	11,6	14,3	4,9		
10-50 mln	29361	3,0	18,2	6,8		
50 mln+	7552	0,8	55,3	7,6		
Rip. geografica:						
Nord - ovest	274889	28,0	41,9	6,1		
Nord - est	194270	19,8	25,1	6,1		
Centro	236942	24,1	21,2	5,4		
Mezzogiorno	277152	28,2	11,7	4,7		
Struttura proprietaria:						
Impresa singola	803728	81,7	29,1	5,3		
Impresa in gruppo nazionale	158164	16,1	22,0	6,5		
Consolidato nazionale	4929	0,5	31,1	4,0		
Controllata estera	12201	1,2	12,8	9,0		
Multinazionale	4231	0,4	5,0	5,2		
Esportazione:						
Impresa non esportatrice	863800	87,9	44,3	5,2		
Impresa esportatrice	119453	12,1	55,7	6,3		
Isef ^(a):						
In salute	269211	27,4	46,5	7,1		
Fragile	351523	35,8	34,2	5,1		
A rischio	103610	10,5	9,1	7,1		
Fortemente a rischio	84083	8,6	2,2	1,7		

Fonte: Istat modello di microsimulazione MATIS

Note: (a) L'indicatore ISEF è calcolato sulla base dei dati di bilancio. Questi non coprono l'intera popolazione delle imprese che compilano la dichiarazione dei redditi UnicoSC, pertanto le quote riferite alle singole voci dell'indicatore non sommano a 100.

Riferimenti bibliografici

Bontempi E., S. Ferrari, S. Giannini, R. Golinelli (1997), "La riforma della tassazione del reddito d'impresa: effetti sul costo dei fattori, sui bilanci e sulle scelte finanziarie", Credito Italiano, Milano.

Boselli, C., Costa, S., Rinaldi, M., & Vicarelli, C. (2025). The pandemic crisis in Italy: an assessment through a new classifier of firm economic-financial solidity. *Journal of Industrial and Business Economics*, 52(2), 451-471.

Caiumi A., L. Di Biagio, e M. Rinaldi (2015), Computing Effective Tax Rate in Presence of Non-Linearity in Corporate Taxation, Istat Working Paper 9.

Caiumi A., e M. Rinaldi (2024), "The tax wedge on the employer side in Italy", Luiss Lab of European Economics, Department of Economics and Finance, LLEE Working Paper Series, n. 160.

Costa S., S. De Santis, R. Monducci (2022). "Reacting to the COVID-19 crisis: state, strategies and perspectives of Italian firms", *Rivista di Statistica Ufficiale*, n. 1 2022.

Devereux M., Griffith R. (1998), "The taxation of discrete investment choices", Working Paper 98/16- Institute of fiscal studies.

EU Commission (2020). Effective Tax Levels using the Deveraux/Griffith Methodology. Final report 2020. TAXUD/2020/DE/308.

Istat (2017). Rapporto sulla competitività dei settori produttivi. Nota metodologica "Un indicatore sintetico di sostenibilità economico-finanziaria" <https://www.istat.it/it/archivio/197346>

Istat (2020). Rapporto annuale. Riquadro "L'Ace come strumento di rafforzamento patrimoniale e crescita economica delle imprese" all'interno del capitolo 4, pp. 209-210. ISBN: 978-88-458-2021-2 (stampa) | 978-88-458-2022-9 (elettronico). Disponibile sull'archivio ISTAT: <https://www.istat.it/it/archivio/244848>

Istat (2021a). Rapporto imprese, struttura comportamenti e performance dal censimento permanente. <https://www.istat.it/storage/rapporti-tematici/imprese2021/Rapportoimprese2021.pdf>

Istat (2021b). Rapporto sulla competitività dei settori produttivi. Marzo. <https://www.istat.it/it/archivio/255558>

Istat (2022), "Il carico fiscale e contributivo di individui e famiglie: anni 2019-2020". <https://www.istat.it/it/archivio/279062>

Istat (2023). Rapporto sulla competitività dei settori produttivi. Par. 3.2.3. "Il ruolo degli aiuti e del rafforzamento strutturale".

Istat (2023), "Il carico fiscale e contributivo di individui e famiglie", (www.istat.it/it/archivio/279062).

Istat (2024), Rapporto sulla competitività dei settori produttivi. Par. 3.4 "La sostenibilità economico-finanziaria delle imprese negli anni post-pandemia".

Istat (2024), Comunicato stampa, "Gli effetti distributivi dei provvedimenti fiscali sulle imprese", 5 luglio 2024. <https://www.istat.it/comunicato-stampa/effetti-dei-provvedimenti-fiscali-sulle-imprese-anno-2024/>

Giannini S., e A. Zanardi (2025), "I capricci dell'Ires premiale", lavoce.info.

Glossario

Aliquota effettiva d'imposta: imposte pagate in un determinato periodo in rapporto al reddito ante imposte realizzato nello stesso periodo dalla stessa impresa (percentuale); misura l'incidenza legale della tassazione sui profitti delle imprese, mentre l'incidenza effettiva può variare in base alle condizioni di mercato; appartiene alla classe dei cosiddetti indicatori *backward-looking*, in quanto basato su dati d'impresa. Si rimanda all'appendice metodologica per le modalità di calcolo.

Classe dimensionale: la stratificazione si basa sulle definizioni adottate dalla Commissione Europea: le micro imprese sono quelle con meno di 10 addetti, o fatturato inferiore a 2 milioni di euro; le piccole imprese sono quelle con meno di 50 addetti, o fatturato inferiore a 10 milioni di addetti; le medie imprese sono quelle con meno di 250 addetti o fatturato inferiore a 50 milioni di euro.

Consolidato fiscale nazionale: regime opzionale che consente a un gruppo di società di capitali residenti in Italia di determinare un'unica base imponibile IRES, sommando algebricamente i redditi e le perdite delle società controllate, con tassazione unitaria a carico della controllante.

Costo del capitale: si riferisce al costo d'uso dell'investimento marginale, ossia l'investimento che genera un rendimento appena sufficiente a coprirne il costo, e influisce sulla decisione dell'impresa riguardo a quanto investire. In assenza di tassazione e plusvalenze sui beni strumentali dell'impresa, il costo d'uso del capitale è dato dal deprezzamento economico e dal tasso di interesse reale.

Cuneo fiscale sul capitale: definito come la differenza tra il costo del capitale sostenuto dall'impresa (al lordo delle imposte e al netto del deprezzamento economico) e il tasso di interesse, quantifica il carico d'imposta che grava sull'investimento marginale, fornendo una misura della distorsione prodotta dalla tassazione sulle decisioni di investimento. Se il cuneo è negativo, il sistema fiscale favorisce l'investimento; se è positivo, lo disincentiva. La metodologia utilizzata si basa su un modello comportamentale ipotizzato dell'impresa riguardo alle scelte d'investimento (aliquote effettive d'imposta *forward-looking*, Devereux e Griffith 1998), anziché su dati storici. L'indicatore incorpora i principali parametri della tassazione societaria in Italia (per dettagli si rimanda alla nota xv).

Cuneo fiscale sul lavoro: si ottiene come differenza tra il costo del lavoro per le imprese e la remunerazione netta percepita dai lavoratori, espressa in percentuale rispetto al primo. Concorrono a comporlo l'imposta sul reddito, i contributi sociali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, eventuali imposte sui ruoli paga, nonché le imposte societarie quando non sono pienamente deducibili o in presenza di maggiorazioni del costo fiscalmente deducibile. La componente associata alla tassazione societaria non è inclusa negli indicatori ufficiali (si veda ad es. Istat 2023; OCSE, Taxing Wages).

Cuneo fiscale sul lavoro a carico del datore di lavoro: oltre alla contribuzione previdenziale, si considerano gli effetti della tassazione societaria; la misura è espressa in percentuale della retribuzione lorda percepita da un lavoratore assunto a tempo indeterminato che non beneficia di deduzioni specifiche (incidenza legale). Analogamente al cuneo fiscale sul capitale, rappresenta un indicatore utile per analizzare come gli aspetti fiscali influenzano le decisioni dell'impresa, in particolare le scelte occupazionali. (Caiumi e Rinaldi, 2024).

Incapienza: si verifica quando un contribuente presenta una base imponibile inferiore alla deduzione spettante, per cui l'agevolazione non può essere sfruttata appieno (incapienza parziale), oppure quando la base imponibile prima della deduzione è nulla, con conseguente perdita dell'intero ammontare del beneficio (incapienza totale).

Indicatore di sostenibilità economico-finanziaria: monitora l'adeguatezza delle risorse patrimoniali e finanziarie dell'impresa, espresse da valori di redditività, patrimonializzazione e liquidità, che influenzano la resilienza nei periodi di crisi, la capacità di ripresa, e di crescita nelle fasi cicliche favorevoli (Istat 2017; Istat 2023; Istat 2024), Boselli, Costa, Rinaldi, e Vicarelli 2025). Si applica la seguente classificazione:

- a) imprese *"in salute"*, ovvero quelle con redditività, solidità e liquidità sostenibili;
- b) imprese *"fragili"*, cioè quelle con redditività sostenibile, ma solidità e liquidità talvolta non sostenibile;
- c) imprese *"a rischio"*, ovvero quelle con redditività non sostenibile, e con solidità e liquidità talvolta non sostenibile;
- d) imprese *"fortemente a rischio"*, ovvero quelle con redditività, sostenibilità e liquidità non sostenibile.

Note

ⁱ La nota è stata redatta da Antonella Caiumi. È stata chiusa con le informazioni disponibili al 24/11/2025.

ⁱⁱ La legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023 art. 6) prevede un sistema di imposizione agevolata per le imprese che investono e assumono secondo due diverse modalità: a) l'applicazione di un'aliquota ridotta dell'IRES sugli utili non distribuiti per le imprese che, entro due periodi d'imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, effettuino investimenti o nuove assunzioni o, in alternativa, b) la maggiorazione della deduzione relativa alle spese per investimenti qualificati anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento o, per le nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relative alle medesime. Nella prima fase di attuazione della delega (D.lgs. n. 216/2023) viene data attuazione alla soluzione alternativa, con l'introduzione della maggiorazione della deducibilità del costo del lavoro, limitatamente alle nuove assunzioni, poi prorogata dalla Legge di Bilancio 2025 Art. 1 commi 399-400. Un'analisi degli effetti del provvedimento in vigore nel 2024 è stata proposta dall'Istituto con il Comunicato stampa, "Gli effetti dei provvedimenti fiscali sulle imprese", diffuso il 5 luglio 2024.

ⁱⁱⁱ A differenza di quanto previsto dalla delega, l'*Ires premiale* si applica all'intero importo degli utili e non solo a quelli accantonati. Il DM 8 agosto 2025 stabilisce che il beneficio dell'*Ires premiale* è cumulabile con i benefici fiscali attualmente in vigore, in particolare per le nuove assunzioni e gli investimenti qualificati, anziché essere alternativo come previsto dalla legge delega, e spetta nei limiti del costo sostenuto dall'impresa per gli investimenti qualificati, al netto degli incentivi già fruiti per la stessa spesa.

^{iv} La riduzione dell'aliquota si applica alle società di capitali e altri enti commerciali, inclusi gli intermediari finanziari che applicano l'aliquota IRES con un'addizionale di 3,5 punti percentuali e quelli non residenti con stabili organizzazioni in Italia. Sono escluse dall'agevolazione le società in liquidazione ordinaria o soggette a procedure liquidatorie, ovvero con finalità diverse dal risanamento, e le società che determinano il reddito imponibile su base forfettaria.

^v Le principali condizioni sono di seguito richiamate: a) *Accantonamento dell'utile*: almeno l'80% degli utili dell'esercizio 2024 deve essere accantonato in una riserva dedicata mirata e deve restare iscritto a patrimonio netto per almeno tre esercizi; b) *Investimenti in beni strumentali*: almeno il 30% degli utili accantonati (non inferiore al 24% degli utili del 2023) deve essere destinato all'acquisto di beni strumentali nuovi per la Transizione 4.0 e 5.0, inclusi beni ad alta tecnologia. L'investimento minimo non può essere inferiore a 20.000 euro. Gli investimenti devono essere effettuati tra il 1 gennaio 2025 e il 31 ottobre 2026 e devono essere destinati esclusivamente a strutture produttive situate in Italia; c) *Incremento occupazionale*: l'impresa deve garantire il mantenimento della media occupazionale del triennio precedente; l'assunzione di nuovi dipendenti a tempo indeterminato con un incremento di almeno l'1% rispetto alla media occupazionale del 2024, o comunque di almeno un lavoratore; d) L'impresa non deve aver fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni nel periodo 2024-2025. Il mancato rispetto di tutte le condizioni comporta la *decadenza* dell'agevolazione e il pagamento delle maggiori imposte corrispondenti. In particolare, è prevista la decadenza del beneficio e il recupero dell'agevolazione se la quota di utile accantonata sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, oppure qualora i beni d'investimento siano dismessi entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

^{vi} La prima stretta si è avuta con il DL 39 del 29 marzo 2024, cosiddetto Decreto "Salva conti", che ha introdotto una procedura di monitoraggio dettata dall'esigenza di tenere sotto controllo la spesa. Per dettagli si rimanda alla nota metodologica.

^{vii} Relativamente alla detassazione della nuova occupazione, il risparmio d'imposta quantificato dalla Relazione tecnica del 2025 per l'intero triennio 2025-2027 di proroga della misura è pari alla quantificazione della Relazione tecnica inclusa nella legge di bilancio 2024 che aveva introdotto il provvedimento (1,3 miliardi). Le stime pubblicate dall'Istat nel comunicato stampa del 5 luglio 2024 sono coerenti con i valori della relazione tecnica (RT) per il 2024; entrambe le quantificazioni si basavano su dati 2021. In questa nota le stime sono realizzate a partire da dati aggiornati al 2022, a normativa invariata, e restituiscono un valore superiore in termini di risparmio d'imposta rispetto a quanto riportato nella RT 2025: infatti, confrontando i due comunicati dell'Istat risultano superiori sia i beneficiari (15,5% nel 2025 contro il 5,6% del 2024) sia la variazione IRES (-2,7% nel 2025 contro -1,9% nel 2024).

^{viii} Sono esclusi dal beneficio dell'IRES premiale i potenziali beneficiari con base imponibile nulla (0,4% del totale delle unità considerate).

^{ix} I perdenti dalla revisione del piano Transizione 4.0 sono tutti i beneficiari dei crediti d'imposta 4.0 come risultano dall'archivio delle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2022 (modello UnicoSC 2023, quadro RU).

^x Si noti che, a parità di deduzione, la variazione percentuale dell'IRES sarà tanto più elevata quanto più bassa è la base imponibile.

^{xi} La deduzione per incremento occupazionale non consente il riporto delle eccedenze non utilizzate per incapienza della base imponibile, né il loro trasferimento all'interno del consolidato fiscale, a differenza dell'ACE che fu abolita contestualmente all'introduzione di questa deduzione nel 2024.

^{xii} Le percentuali più elevate di beneficio perso per incapienza si registrano tra le imprese degli altri servizi (70,5%), tra quelle con oltre 50 milioni di fatturato (69,1%), tra le non esportatrici, tra quelle che aderiscono al consolidato fiscale (72,2%) e tra quelle 'a rischio' o 'fortemente a rischio'. Per dettagli, si veda il prospetto 2-bis dell'allegato statistico.

^{xiii} Per la ripartizione delle attività economiche in *tecnologia e conoscenza* si rimanda al Prospetto A.4 dell'allegato statistico.

^{xiv} Si veda il prospetto 4 dell'allegato statistico.

^{xv} Con riferimento al trattamento fiscale delle diverse fonti di finanziamento degli investimenti, si tiene conto dell'insieme dei provvedimenti che contribuiscono a correggere il favore fiscale al finanziamento con debito, in particolare l'indeducibilità degli interessi passivi dalla base imponibile IRAP, la deducibilità parziale degli interessi passivi netti dall'IRES in vigore dal 2008, e l'ACE, inclusa l'ACE innovativa 2021. Inoltre, dal 2008 si tiene conto della deduzione forfettaria dall'IRES dell'IRAP gravante sugli interessi passivi indeducibili. Il calcolo è effettuato per cinque diversi beni di investimento con i seguenti tassi di ammortamento fiscale e deprezzamento economico (in parentesi): macchinari e attrezzature 13,25% (17,5%), immobilizzazioni materiali 3,1% (4%), beni intangibili 33,3% (15,3%), scorte e partecipazioni finanziarie 0% (0%). Per il calcolo dell'indicatore aggregato è stato attribuito uguale peso ai diversi beni di investimento. Il tasso di interesse riveste il ruolo di costo opportunità nel caso di investimento finanziato con capitale proprio. Convenzionalmente, il tasso di riferimento è pari al 5% (si veda ad esempio European Commission 2020). Per maggiori dettagli si veda Caiumi, Di Biagio e Rinaldi (2015).

^{xvi} La parziale deducibilità degli interessi sul debito, pari al 30% del Risultato Operativo Lordo in vigore dal 2008, incide sul costo del capitale. Dal punto di vista analitico, la normativa fiscale introduce una componente non lineare nella determinazione della base imponibile. La procedura adottata

estende il calcolo del costo del capitale al caso in cui il limite alla deducibilità degli interessi risulti vincolante (ROL stringente). Per dettagli si veda Caiumi, Di Biagio e Rinaldi (2015).

^{xvii} Si considera un valore della retribuzione lorda pari a 23.600 euro annui (Caiumi e Rinaldi 2024). Questo ammontare corrisponde al contratto nazionale di lavoro per la metalmeccanica, livello 4, tra i più diffusi in Italia e che pertanto è generalmente utilizzato come riferimento nei calcoli del cuneo di imposta. Per i contributi previdenziali a carico del datore l'aliquota applicata è pari al 28,48% del salario lordo, per l'assicurazione infortuni (INAIL) l'aliquota è l'1,5%.

^{xviii} La modifica che ha avuto più effetto nel ridurre il cuneo datoriale nel periodo considerato è stata la graduale deducibilità del costo del lavoro per contratti a tempo indeterminato dalla base imponibile Irap attuata a partire dal 2007 e completata nel 2015. Si noti che nel 2006, se si tiene compiutamente conto dell'Irap incluso il fatto che è indeducibile dall'Ires, la componente fiscale del cuneo rappresenta circa 6,2 punti percentuali in termini del salario lordo. Nel 2015 tale valore è completamente azzerato per effetto della piena deducibilità della componente lavoro dalla base imponibile Irap.

^{xix} Si rimanda alla nota v per maggiori dettagli. Il disegno dell'agevolazione, oltre ad essere complesso, presenta alcune criticità che indeboliscono il meccanismo incentivante. La riduzione dell'aliquota d'imposizione essendo applicata - non soltanto al rendimento delle attività poste in essere per effetto dell'incentivo - ma all'intero ammontare degli utili, comporta un significativo allentamento del nesso tra attività eligibili e base di calcolo dell'agevolazione (utili 2025), determinando a) un'ingiustificata disparità di trattamento fiscale tra società: per dato ammontare di investimenti realizzati il beneficio fiscale dipende dall'entità degli utili complessivamente conseguiti nel periodo, b) un beneficio sproporzionato per le attività esistenti, incluse quelle diverse dalla gestione caratteristica dell'impresa, o ancora, a quelle attività che sarebbero state poste in essere comunque anche in assenza dell'incentivo in quanto sicuramente profittevoli (si veda anche Giannini e Zanardi 2025). Le linee di indirizzo sul disegno delle agevolazioni fiscali suggeriscono piuttosto l'adozione di meccanismi volti a ridurre il costo dell'impiego di specifici fattori produttivi (IMF-OECD-UN-World Bank, 2024). La letteratura empirica suggerisce una maggiore efficacia degli incentivi che concedono un trattamento preferenziale della spesa per beni d'investimento sulle decisioni d'impresa rispetto alle agevolazioni sui redditi generati dall'investimento.

^{xx} Decreto Ministeriale 8 agosto 2025.

^{xxi} La spesa per i beni strumentali ammissibili è determinata al netto dei crediti d'imposta goduti in base alle disposizioni in vigore per il piano Transizione 4.0.

Per chiarimenti tecnici e metodologici

Antonella Caiumi

acaiumi@istat.it